**Decreto n. 2024-316 del 5 aprile 2024 sull’indice di durabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

NOR: TRED2329205D

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/5/TRED2329205D/jo/texte>

Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/5/2024-316/jo/texte>

JORF n. 0082 del 7 aprile 2024

Testo n. 21

Destinatari: produttori, importatori, distributori o altri fornitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e venditori delle medesime apparecchiature, nonché utenti di siti internet, piattaforme o qualsivoglia altro canale di distribuzione online nell’ambito della loro attività commerciale in Francia.   
Oggetto: norme di attuazione dell’indice di durabilità definito all’articolo L. 541-9-2 del codice dell’ambiente.   
Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.   
Avviso: il decreto definisce le norme di attuazione di cui all’articolo L. 541-9-2 del codice dell’ambiente, che prevede l’introduzione di un indice di durabilità per determinate categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Esso specifica in particolare i criteri e i parametri del calcolo utilizzato per stabilire tale indice, nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione.   
Riferimenti: il decreto può essere consultato sul sito Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Il primo ministro,

in merito alla relazione del ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e del ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, congiuntamente alla notifica numero 2023/477-481/FR indirizzata alla Commissione europea il 2 agosto 2023 e alle risposte alla stessa del 27 ottobre 2023 e del 5 febbraio 2024;  
visto il codice dell’ambiente, in particolare gli articoli L. 541-9-1, L. 541-9-2, L. 541-9-4 e L. 541-9-4-1;  
visto il codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione, in particolare il libro III;  
viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 5 settembre e il 13 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo L. 123-19-1 del codice dell’ambiente;  
sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione lavori pubblici),  
Decreta:

**Articolo 1**

Al titolo IV, libro V, capitolo I, sezione 9, della parte normativa del codice dell’ambiente è aggiunta una sottosezione 2 come segue:

“ Sottosezione 2  
“Visualizzazione dell’indice di durabilità applicabile alle apparecchiature elettriche ed elettroniche

“ Articolo R. 541-215.- La presente sottosezione si applica alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove definite dal decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia.

“ Articolo R. 541-216.- L’indice di durabilità stabilito dai produttori o dagli importatori a norma del paragrafo II dell’articolo L. 541-9-2 consiste in un punteggio stabilito, per ciascun modello di apparecchiatura, secondo le procedure di seguito indicate. Tale punteggio è sottoposto all’attenzione dei consumatori al momento dell’acquisto dell’apparecchiatura.   
“ L’indice di durabilità sostituisce l’indice di riparabilità di cui al paragrafo I dell’articolo R. 541-9-2 a partire dall’entrata in vigore degli obblighi relativi all’indice di durabilità per la categoria dell’apparecchiatura in questione.

“ Articolo R 541-217.- Ai fini della presente sottosezione si applicano le seguenti definizioni:   
1. ‘messa a disposizione sul mercato’: qualsiasi fornitura, nel corso di un’attività commerciale, di apparecchiature destinate alla distribuzione o all’utilizzo sul mercato nazionale, a titolo oneroso o gratuito;   
2. ‘immissione sul mercato’: la prima messa a disposizione di apparecchiature sul mercato nazionale;   
3. ‘produttore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che produce apparecchiature o le fa progettare e commercializzare con il proprio nome o marchio;   
4. ‘importatore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale apparecchiature provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea o da paesi terzi;   
5. ‘distributore’: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal produttore o dall’importatore, che offre apparecchiature per la vendita sul mercato interno;   
6. ‘venditore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato apparecchiature, anche a distanza, ai consumatori;   
7. ‘vendita a distanza’: contratto stipulato a distanza tra un venditore professionista e un consumatore, nell’ambito di un sistema organizzato di vendita, senza la presenza fisica e contestuale del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto;   
8. “ ‘modello’: una versione di un’apparecchiatura le cui unità condividono le medesime caratteristiche tecniche pertinenti ai fini del calcolo dell’indice.”   
9. ‘Modelli equivalenti’: un gruppo di modelli che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini della prova di affidabilità da effettuare e che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o altra immissione sul mercato come altro modello con un altro modello di riferimento.

“ Articolo R 541-218.-I.- I produttori o gli importatori stabiliscono, per ciascun modello delle apparecchiature che immettono sul mercato, l’indice di durabilità e i parametri che hanno permesso di determinarlo secondo le procedure specificate dal decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia.   
II.- I produttori o gli importatori comunicano gratuitamente e in formato elettronico e ai distributori o ai venditori al momento della quotazione e della consegna delle apparecchiature, per ogni modello di apparecchiatura immesso sul mercato:   
1. L’indice di durabilità secondo le modalità e la segnaletica previste dal decreto di cui al paragrafo I;   
2. Una tabella contenente i dettagli degli elementi presi in considerazione per il punteggio dell’indice di durabilità, secondo il formato della presentazione previsto dal decreto di cui al paragrafo I.

“ III.- Quando non coincide con il venditore, il distributore comunica gratuitamente al venditore, alle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo II, l’indice e la tabella di cui al paragrafo II, al momento della quotazione e della consegna dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.   
“ IV.- L’indice può inoltre essere apposto direttamente su ciascuna apparecchiatura o sull’imballaggio mediante etichettatura o marcatura, rispettando i segni prescritti dal decreto di cui al paragrafo I.

“ V.- Le informazioni di cui al punto II sono rese disponibili al pubblico per via elettronica e comunicate gratuitamente dai produttori o dagli importatori, entro cinque giorni lavorativi, a chiunque ne faccia richiesta per un periodo di almeno due anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità di un modello di apparecchiatura.”

“ Articolo R. 541-219.- L’autorità amministrativa garantisce l’accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo II dell’articolo R. 541-218 alle condizioni di seguito indicate.   
“ Per ciascuna categoria di apparecchiature, l’indice, i parametri di calcolo utilizzati per stabilirlo, ad esclusione di quelli relativi al prezzo dei pezzi di ricambio, nonché le informazioni relative all’identificazione dei modelli e alle modalità di calcolo dei punteggi sono divulgati pubblicamente dal portale interdipartimentale unico di cui all’articolo R. 321-8 del codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione.   
“ I dati sono trasmessi e pubblicati sotto la responsabilità del produttore o dell’importatore conformemente allo schema di dati disponibile su tale portale. Il decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia specifica, se necessario, le modalità tecniche per l’attuazione dello schema di dati.   
“ Tali dati sono riutilizzabili alle condizioni di cui al titolo II del libro III del codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione e alle condizioni della licenza aperta di cui all’articolo D. 323-2-1, paragrafo I, punto 1, del medesimo codice.   
“ Se il calcolo del punteggio dell’indice di durabilità di un modello viene aggiornato, tali dati sono aggiornati entro un periodo non superiore a un mese.

“ “Articolo R 541-220.-I.- Quando l’apparecchiatura è messa in vendita nei negozi, il venditore espone, secondo le modalità e la segnaletica previste dal decreto di cui al paragrafo I dell’articolo R. 541-218, l’indice di durabilità in modo visibile, leggibile e facilmente accessibile su ogni apparecchiatura messa in vendita o nelle immediate vicinanze.   
“ II.- Quando l’apparecchiatura viene messa in vendita da remoto, il venditore espone l’indice di durabilità in modo visibile, leggibile e facilmente accessibile nella presentazione dell’apparecchiatura e su tutte le pagine web in cui viene offerto l’acquisto dell’apparecchiatura, vicino all’indicazione del suo prezzo, nelle modalità e secondo la segnaletica previste dal decreto di cui al paragrafo I dell’articolo R. 541-218. Tale obbligo non si applica alle pagine riepilogative dell’ordine e di pagamento.   
“ III.- Il venditore mette inoltre a disposizione dei consumatori la tabella di cui al punto 2 del paragrafo II dell’articolo R. 541-218, con qualsiasi procedimento adeguato. Se l’apparecchiatura è in vendita nei negozi, è presente un’indicazione sullo scaffale che informa il consumatore dell’esistenza della tabella e della possibilità di accedervi. Su richiesta del cliente, una copia deve essere rilasciata in formato cartaceo o elettronico, a scelta del cliente. Se l’apparecchiatura è in vendita online, tale tabella deve essere accessibile direttamente dalle pagine web in cui è visualizzato l’indice di durabilità.

“ Articolo R. 541-221.-I.- L’indice di durabilità è calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:   
1. Un punteggio stabilito su una scala da 0 a 10 sulla riparabilità dell’apparecchiatura, tenendo conto in particolare dell’accessibilità della documentazione tecnica, della facilità di smontaggio, della disponibilità e del prezzo dei pezzi di ricambio;   
2. Un punteggio stabilito su una scala da 0 a 10 sull’affidabilità delle apparecchiature, tenendo conto, tra l’altro, della resistenza allo stress e all’usura, della facilità di manutenzione e assistenza, nonché dell’esistenza di una garanzia commerciale e di un processo di qualità;   
3. Se del caso, un punteggio stabilito su una scala da 0 a 10 relativo agli aggiornamenti software e hardware dell’apparecchiatura.   
“ L’indice di durabilità è calcolato sulla base dei punteggi di cui ai punti 1 e 2 e, se del caso, al punto 3. È espresso come punteggio globale su una scala da 0 a 10.   
“ II.-Per ogni categoria di apparecchiatura interessata, un decreto dei ministri dell’ambiente e dell’economia specifica tutti i criteri e i sottocriteri presi in considerazione, e i metodi per il calcolo dell’indice.   
“ III.- Il decreto di cui al paragrafo I dell’articolo R. 541-218 I può prevedere che determinati criteri o sottocriteri relativi all’affidabilità dell’apparecchiatura possano essere stabiliti su un unico modello per un insieme di modelli che possono essere considerati equivalenti.”

**Articolo 2**

L’articolo R. 541-211 del codice dell’ambiente è sostituito dal seguente:

“ Articolo R. 541-211.- Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni di cui all’articolo R. 541-217, punti da 1 a 8.”

**Articolo 3**

Le sottosezioni 2, 3 e 4 della sezione 9 del capitolo I, titolo IV, libro V della parte regolamentare del codice dell’ambiente diventano, rispettivamente, le sottosezioni 3, 4 e 5 della medesima sezione.   
Gli articoli da D. 541-215 a D. 541-219 del codice dell’ambiente diventano gli articoli da D. 541-222 a D. 541-226 del medesimo codice, gli articoli da R. 541-220 a R. 541-223 del codice dell’ambiente diventano, rispettivamente, gli articoli da R. 541-227 a R. 541-230 del medesimo codice e gli articoli da 541-225 a D. 541-232-1 del codice dell’ambiente diventano, rispettivamente, gli articoli da D. 541-231 a D. 541-239 del medesimo codice.   
Nella normativa vigente, i riferimenti alle disposizioni degli articoli da D. 541-215 a D. 541-232-1 del codice dell’ambiente sono modificati di conseguenza.

**Articolo 4**

Il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale sono responsabili dell’applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Redatto il 5 aprile 2024.

Gabriel Attal  
Dal primo ministro:

Il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale,  
Christophe Béchu

Il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,  
Bruno Le Maire